



COMUNE DI SANT'ARCANGELO

(Provincia di Potenza)

**ALLEGATO "A"
ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35
DEL 17.09.2020**

IL SINDACO
Avv. Vincenzo Nicola PARISI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ROMANO



COMUNE DI SANT'ARCANGELO
Provincia di Potenza

CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione nel comune di Sant'Arcangelo dell'Imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti;
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III, e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e sss.mm.ii.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il comune di Sant'Arcangelo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 5 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 6 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento in parte o in tutto risultante dalla dichiarazione, si applica il trenta per cento di ogni importo non versato nella fase di verifica o di accertamento del comune.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 51,00.
4. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

b) L'abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

c) Il contratto di comodato deve essere registrato;

d) Il comodante può avere al massimo un altro immobile ad uso abitativo in Italia (oltre all'abitazione concessa in comodato), nello stesso Comune del comodatario, utilizzato dal comodante stesso come abitazione principale, non accatastato in A/1, A/8 e A/9,

e) il comodatario risiede e dimora abitualmente con il proprio nucleo familiare nello stesso comune.

f) Il comodante deve presentare la dichiarazione , attestando il rispetto delle condizioni richieste entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 10

DICHIARAZIONE IUC

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

**CAPO II- CAPO III ELIMINATI (ARTT. DA 14 A 29) SOSTITUITI CON NUOVO
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 7 DEL 30/04/2020**

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 30

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte , suscettibili di produrre rifiuti urbani.

esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 32 BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. l'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della Tari decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell'agenzia dell'Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 del dlgs 147/2013.

Articolo 33 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata).

Art. 35

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 43, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 36

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota della tariffa unitaria per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza la tariffa determinata per unità di superficie

Art. 37

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, i locali e le aree che non sono potenziali a produrre rifiuti;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 40 RIDUZIONI

Sono previste riduzioni tariffarie nella misura 30% per cento nel caso di:

1. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

10. Sull'unità immobiliare posseduta dai soggetti di cui al comma 1, art. 9bis del dlgs

47/2014 convertito dalla legge n. 80 del 23 maggio 2014, L' imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 40 bis

Misura straordinaria di sostegno alle imprese straordinarie anno 2020-POR FESR Basilicata 2014/2020.

Per il solo anno 2020, la copertura del Tributo Tari, può essere assicurata anche mediante contributo regionale straordinario a favore delle imprese/professionisti, trasferito al comune dalla Regione Basilicata.

Resta inteso che possono usufruire di tale contributo le imprese e i professionisti potenziali beneficiari che facciano istanza alla Regione Basilicata per ricevere il contributo.

Art. 41 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 42 AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

Nella determinazione della tariffa unitaria, per le sole utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di superficie in cui è prodotto in via prevalente un rifiuto speciale al

dal 30 % al 50 % di avvio al riciclo = 50 % di riduzione della quota variabile

4. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 3, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e riciclo.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

Articolo 43

VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. (versamento tramite codice Iban comune con bonifico bancario)

2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate SEMESTRALI scadenti il giorno 16 dei mesi di GIUGNO E DICEMBRE.

3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.